

CONVENZIONE PER UTILIZZO TRAMITE L'ISTITUTO DELLO SCAVALCO CONDIVISO (art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022) DELLA DIPENDENTE T. S.

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____, del mese di giugno, nella Residenza Municipale di _____, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Pray, rappresentato da _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di Roasio rappresentato da _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge:

Premesso che:

-nello spirito di collaborazione istituzionale tra Enti e nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, il Comune di Roasio con prot. n. 3557 del 28/05/2025 ha inoltrato al Comune di Pray richiesta di utilizzo, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022, di una unità dipendente a tempo parziale ed indeterminato, dipendente T. S., profilo Servizi Demografici – Area Istruttori - ex cat.C2, in possesso di qualificata e pluriennale comprovata esperienza professionale, da utilizzare per le correlative esigenze nell'ambito dei Servizi Demografici ;

-all'art.1, comma 124, della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti, a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 EE.LL., il quale prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione.

Le spese vengono sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza e sono da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 o 562, della legge n. 296/2006;

-in rapporto a detta esigenza il Comune di Roasio ha inoltrato formale richiesta al fine di supportare il personale già in servizio, sempre più esiguo per copertura del posto rimasto vacante in organico in modo imprevisto;

-è stato acquisito formale consenso da parte della Sig.ra T. S. e che il Comune di Pray con delibera di Giunta n. 48 del 04/06/2025 ha autorizzato l'utilizzo a tempo parziale per n. 6 (sei) ore settimanali;

-la prestazione resa dal lavoratore ex articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 si sostanzia in una forma di "scavalco condiviso", il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (*ex alteris*: Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n.414/2013), per cui conseguentemente la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto gli istituti del comando e del distacco, a cui la medesima fattispecie è riconducibile, " *non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa* " (Corte dei Conti, Sez. Lazio, deliberazione n. 33/2012);

Tanto premesso

Tra i sottoscritti nella spiegata qualità si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 – Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo in un'ottica di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2022 e della art.1, comma 124, della L. 145/2018, l'utilizzo condiviso della sig.ra T. S., – Area Istruttori - Servizi Demografici - ex cat. C2 dipendente a tempo parziale ed indeterminato del Comune di Pray,

Art. 3 – Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina la gestione del personale in premessa citato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 4 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata pari a 6 (sei) mesi con decorrenza dalla data di stipula e quindi dal ____ al ____;

Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata per un altro periodo, ovvero gli effetti potranno cessare, previo preavviso di almeno tre giorni, per volontà motivata di uno solo degli Enti stipulanti o del lavoratore.

La durata di che trattasi è da considerarsi, comunque, indicativa, nel senso che, giusta deliberazione della Corte dei Conti Campania n°28/2020, la spesa da affrontare sarà assunta nel rispetto dell'art. 163, comma 5, del TUEL con criterio prudenziale.

Pertanto ove in sede di verifica si constataste un superamento dei parametri di cui al punto precedente, si procederà ad adottare i provvedimenti consequenziali anche in data antecedente alla scadenza della presente convenzione ovvero alla revoca dell'utilizzo.

In tal caso non si applicano termini di preavviso.

Art. 5 - Condizioni per lo scavalco

1. L'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è riconnesso all'acquisito consenso scritto del lavoratore e alla rilasciata autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Art. 6 - Gestione del personale

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'Ente di provenienza.

2. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente, da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso preli servizio presso l'Ente utilizzatore, è subordinata all'autorizzazione, obbligatorio e vincolante, del Responsabile dell'Ente

titolare del rapporto di lavoro, il quale può richiedere il differimento per motivate esigenze di servizio .

3. Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'Ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.

5. La prestazione lavorativa avverrà nella giornata del lunedì presso il Comune di Roasio per complessive 6 (sei) ore ed i restanti giorni per complessive n. 21(ventuno) ore presso quello di Pray, poiché il rapporto di lavoro della predetta dipendente è stato trasformato da tempo pieno ed indeterminato a tempo part-time ed indeterminato a decorrere dal 01/03/2025;

L'impiego in giornate festive comporterà il diritto a riposo in un'altra giornata di servizio presso l'Ente che ne abbia beneficiato.

6. Il servizio prestato presso l'ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 7 – Competenze

1. Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente Convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 8 - Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi.

1. La retribuzione individuale mensile, spettante del dipendente, utilizzato congiuntamente dal Comune di Pray e dal Comune di Roasio, sarà ripartita tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative e, quindi:

- per 21 (ventuno) ore settimanali, con imputazione dei relativi oneri al Comune di Pray - Ente titolare del rapporto di lavoro;

- per 6 (sei) ore settimanali, con imputazione dei relativi oneri al Comune di Roasio – Ente utilizzatore.

2. La retribuzione individuale mensile oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, determinati con riferimento alla categoria di inquadramento della dipendente, sarà erogato in via anticipata dal Comune di Pray, in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso trimestrale della quota parte a carico del Comune di Roasio;

3. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione (21 ore presso il Comune di Pray e 6 ore presso il Comune di Roasio).

4. Il rimborso è dovuto nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore, salvo quanto previsto nel periodo successivo, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.

5. Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'Ente utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto.

6. L'ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi ad eccezione dell'Irap in quanto quest'ultimo onere rimane in capo all'Ente che utilizza il personale perché soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 11, comma 2° ultimo periodo della legge n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato, l'Ente utilizzatore vi provvede trimestralmente su rendicontazione da parte del Comune di Pray. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

8. Al fine del mantenimento di una unica posizione contributiva, l'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza oltre alla retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative concordato anche il trattamento economico accessorio riconosciuto per prestazioni richieste e rese all'Ente utilizzatore.

9. In caso di eventuale prestazione di lavoro straordinario presso il Comune di Roasio, il dipendente si impegna a comunicare al Comune di Pray, entro la fine di ogni mese, il numero delle ore di lavoro straordinario autorizzate ed effettivamente prestate presso il Comune di Roasio al fine delle verifiche di competenza del Comune di Pray.

Art. 9 - Ferie e malattie

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di appartenenza e tempestivamente comunicate al Comune utilizzatore. In caso di malattia il dipendente effettuerà le dovute comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Pray e, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia anche al Comune di Roasio.

Art. 10 – Risoluzione

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

Per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;

Per scadenza della presente convenzione;

Per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;

Recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo PEC almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi

Art. 11– Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

2. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art. 12- Collaborazione tra gli Enti

Le Amministrazioni comunali di Pray e Roasio s'impegnano ad una corretta gestione del servizio nonché a mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimale espletamento delle funzioni da parte del titolare e nell'interesse esclusivo delle collettività amministrate

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Art. 14- Riservatezza

Ciascuna Parte assicura l'altra che tratterà i dati personali e finanziari ricevuti esclusivamente per l'adempimento dei doveri e l'esercizio dei diritti scaturenti dal presente accordo, comunque nel pieno rispetto del Reg. UE 2016/679 e della normativa ad essa riferibile, intendendosi in ciò compresi espressamente i provvedimenti del Garante della privacy

Art. 15- Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione, qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico del Comune richiedente ;

La presente scrittura privata è stipulata in modalità informatica e viene sottoscritta dalle parti mediante apposizione di valida firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a cura della parte stipulante del Comune, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, e si compone di n. 5 pagine scritte per intero .

Letto, confermato e sottoscritto;

Per il Comune diil Sindaco pro tempore.....

Per il Comune diil Sindaco pro tempore

Il/la dipendente per accettazione